



COMUNE DI DONORI

Provincia di Cagliari

- Copia 84 -

Determinazione n. 84 del 15-04-2011

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO COME DA SENTENZA N. 210/2011 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SARDEGNA.

L'anno duemilaundici addì quindici del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore Amministrativo

PREMESSO che:

- in territorio di Serdiana, in prossimità del confine comunale con Donori, è presente un impianto di smaltimento dei rifiuti controllato, la cui attività, che si protrae ormai dal 1986, genera notevoli disagi di diversa natura (ambientale, idrogeologica, sanitaria) alla popolazione donorese, nonché a quella del comune di Dolianova che, in linea d'aria a sua volta, è prossima all'insediamento in questione più di ogni altra comunità paesana, compresa quella di Serdiana;
- che la discarica serve per oltre quindici anni una parte importante del territorio regionale, comprese intere aree del nuorese e del sassarese, che hanno conferito centinaia di migliaia di metri cubi di rifiuti indifferenziati, che tuttora risultano presenti nel sito;
- nel tempo la discarica ha funzionato colmando la carenza di siti di analoga natura nel territorio regionale e che appare oggi non coerente con le recenti indicazioni in materia di sviluppo sostenibile insistere nell'utilizzo di un sito oramai in uso da oltre ventitré anni, nel quale risultano abbancati diversi milioni di mc di rifiuti di vario genere e natura;
- i comuni interessati hanno investito diverse risorse per la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti agroalimentari ed enogastronomici, interventi che rischiano di essere vanificati/compromessi dalla presenza dell'impianto;
- dalla nota prot. n. 19605 del 23.06.2005 trasmessa all'Ente dall'Assessorato regionale

Difesa dell'Ambiente, risulta che la società Ecoserdiana ha presentato un progetto di ampliamento in località “Su Siccesu“ del modulo di discarica controllata **per rifiuti non pericolosi** dotato di impianto di biogas di circa 360.000 m³;

- con verbale di adunanza, del 11/07/2005, i Consigli Comunali congiunti di Dolianova e Donori hanno dichiarato con forza il dissenso al progetto;
- l'11.10.2005 si è tenuta la Conferenza istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale del progetto;
- in seguito al deposito di documenti integrativi da parte dell'Ecoserdiana al Servizio SAVI, in data 20 aprile 2006 si è tenuta una seconda conferenza di servizi;
- in data 05.06.2006, è stata convocata un'altra conferenza di servizi, rinviata, su richiesta del proponente, al fine di produrre ulteriori documenti tecnici;
- con nota del 03.06.2008, la Società Ecoserdiana ha richiesto la riattivazione dei lavori della Conferenza a seguito della quale il servizio SAVI ha proceduto alla convocazione della conferenza per il 09.07.2009;
- Nel corso della conferenza istruttoria del 09.07.2009, la Società ha comunicato l'intenzione di convertire la tipologia di rifiuti da solidi urbani a speciali;
- Conseguentemente all'esame della nuova documentazione richiesta, è stata convocata un'ultima conferenza che ha avuto luogo il 30.11.2009;
- i Consigli comunali congiunti di Dolianova e Donori, nella seduta del 23.02.2010, hanno approvato un documento unitario col quale esprimono il più totale e incondizionato dissenso al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione del modulo di discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi in località “Su Siccesu”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 12/23 del 25.03.2010, avente per oggetto: “Procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della delib. G.R. n. 5/11 del 15.02.2005, relativa al progetto di ampliamento del modulo di discarica controllata per rifiuti non pericolosi dotato di impianto di Biogas, in loc. “Su Siccesu” in Comune di Serdiana. Proponente: Soc. Ecoserdiana.”, nella quale:
 0. si esprime un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento proposto dalla Società Ecoserdiana, a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa della medesima delibera, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Serdiana, la Provincia di Cagliari e l'ARPAS;
 0. si stabilisce che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), dovranno essere avviati entro tre anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale;

- ATTESO che l'attuale progetto di ampliamento del modulo di 300.000 m³ di discarica controllata dovrà essere utilizzato per lo smaltimento di rifiuti relativi alle ceneri prodotte dall'inceneritore dell'ex-Casic per circa 200.000 m³ (nel quinquennio) e la quota residua di 100.000 m³ (nel quinquennio) per lo smaltimento tra l'altro di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da bonifica di siti contaminati;
- DATO ATTO che con propria deliberazione n. 48 del 19.05.2010 è stato disposto di ricorrere in giudizio dinanzi al T.A.R. Sardegna avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/23 del 25.03.2010, con la quale è stato espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento proposto dalla Società Ecoserdiana e, per promuovere azione legale contro il provvedimento della Giunta Regionale n. 12/23 del 25.03.2010, è stato nominato l'Avvocato Dr. Roberto Uras, con studio in Cagliari;
- CONSIDERATO che con sentenza n. 210/2011 il T.A.R. Sardegna ha rigettato il ricorso in argomento, e ha condannato l'Ente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate complessivamente a favore della Regione Autonoma della Sardegna in € 5.000,00 a cui si sommano le spese generali del 12,50%, per un totale di € 5.625,00;
- RILEVATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Area Legale – Servizio degli affari legali di giurisdizione ordinaria – ha invitato l'Ente a provvedere al pagamento delle spese legali come da sentenza del TAR n. 210/2011, quantificate in € 5.625,00 con nota prot. n. 2367 del 22.03.2011;
- ATTESO che occorre impegnare le somme necessarie al pagamento delle somme citate, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- DI PROVVEDERE, per i motivi specificati in epigrafe, alla rifusione delle spese di giudizio liquidate complessivamente a favore della Regione Autonoma della Sardegna in € 5.000,00 a cui si sommano le spese generali del 12,50%, per un totale di € 5.625,00, e dovute a seguito del rigetto da parte del TAR Sardegna del ricorso presentato dal Comune di Donori avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/23 del 25.03.2010, giusta sentenza n. 210/2011;
- DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma complessiva di € 5.625,00 per la rifusione delle spese di giudizio suddette in favore della Regione Autonoma della Sardegna;
- DI IMPUTARE la spesa di € 5.625,00 al servizio 01.08 – Cap. 1813.1- “Altri servizi Generali”: Prestazioni di servizio – Liti e arbitraggi, risarcimenti” del bilancio corrente, dove esiste la sufficiente disponibilità finanziaria.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESE EX ART. 153 COMMA 5 DEL D. LGS. N. 267 DEL
18.08.2000.-**

Donori, lì 15-04-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. ALESSANDRA PILLAI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale in data 15-04-2011 per quindici giorni dal 15-04-2011 al 29-04-2011.

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Donori, lì 15-04-2011

L'IMPIEGATO INCARICATO